

Sicurezza generale prodotti

Un **prodotto** è **considerato sicuro** se, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, **non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi**, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Definizione di prodotto

Qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale.

Tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

I **prodotti posti in vendita al consumatore finale**, in Italia, **devono riportare** sull'etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, in lingua italiana, almeno le **seguenti indicazioni**:

- denominazione legale o merceologica del prodotto
- nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente
- materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto
- istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.

Sono **esclusi**:

- i prodotti disciplinati da norme comunitarie e dai relativi atti di recepimento nazionale in quanto prevedono già specifici obblighi di etichettatura (si vedano in seguito le sezioni dedicate ai prodotti tessili, calzature, giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale)
- i prodotti disciplinati da norme nazionali, per gli aspetti già considerati

Sanzioni

L'inottemperanza agli obblighi di informazione sopra riportati comporta una sanzione da euro 516,00 a euro 25.823,00 ([art. 112 d.lgs. 206/2005](#) [1]). La determinazione della sanzione sarà in funzione del prezzo del prodotto e delle unità poste in vendita.

Riferimenti normativi

[Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo](#) [1] (in particolare dall'art. 102 all'art. 113)

Il Codice del consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguarda sia i prodotti per i quali non sono previsti requisiti specifici per la sicurezza, sia i prodotti per i quali le normative specifiche prevedono particolari requisiti di sicurezza; in questo caso le disposizioni generali disposte dal d.lgs. 206/2005 si applicano solo per gli aspetti non previsti dalle normative specifiche.

Allegati  [Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo](#) [1]

Contatti

Ufficio Sicurezza Prodotti [2]

Unità organizzativaUfficio Sicurezza Prodotti

IndirizzoReg. Borgnalle, 12 - Aosta

Telefono0165 573043

Emailsicurezzaprodotti@ao.camcom.it

PECregolazione@ao.legalmail.camcom.it

Orari

da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

Referenti:

Dirigente: Dott.sa Laura Morelli

Ispettore: Patrizia Demartini

Segreteria: Maria Cristina Rossi

Ultima modifica: Martedì 27 Aprile 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.ao.camcom.it/it/sicurezza/sicurezza-generale>

Collegamenti

[1] https://www.ao.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/codiceconsumo_6298.pdf

[2] <https://www.ao.camcom.it/it/contatto/ufficio-sicurezza-prodotti>